# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1922** | **Roma — Giovedì 17 agosto** | **Numero 193**

**Abbonamenti**

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . » 0.80 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.**
**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

**Parte ufficiale**

**LEGGI E DECRETI.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1131 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 maggio 1912, n. 546, con la quale si dà facoltà al Governo del Re di regolare il sistema e la circolazione monetaria in Tripolitania ed in Cirenaica;

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788, sull'unificazione del sistema monetario;

Vista la legge 30 dicembre 1885, n. 3590, con la quale si dava esecuzione alla convenzione monetaria stipulata a Parigi fra l'Italia, la Francia, la Grecia, la Svizzera ed il Belgio;

Vista la legge 20 marzo 1894, n. 114, con la quale si dava piena ed intera esecuzione all'accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre 1893;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, approvante tutte le disposizioni di legge riguardanti gl'Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sistema monetario e le disposizioni riguardanti la circolazione dei biglietti di Stato e di Banca vigenti nel Regno, già di fatto introdotti in Libia, sono estesi alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

*Il numero 1132 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, sono estese ai territori annessi al Regno e in conseguenza nei territori stessi i contratti occorrenti per la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento o il corredamento degli Istituti di cura per tubercolosi, contemplati dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 luglio 1917, n. 1231, sono esenti dalle tasse di bollo e dalle competenze per i trasferimenti immobiliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

**Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 6 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Nicotera (Catanzaro).**

SIRE!

Con R. decreto del 7 maggio scorso venivano prorogati di tre mesi i poteri del R. commissario di Nicotera, per dar modo allo straordinario amministratore di condurre a termine i provvedimenti in corso o non ancora risoluti.

Poichè, però, non è stato sinora possibile definire alcune pratiche concernenti vitali problemi cittadini e dare principalmente organico assetto alle finanze comunali, si rende ora indispensabile prorogare ancora di altri tre mesi i poteri di quel R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduto il Nostro decreto in data 15 gennaio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nicotera in provincia di Catanzaro, nonchè il successivo decreto in data 7 maggio 1922, col quale vennero prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;
Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nicotera è prorogato di altri tre mesi.
Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

---

**Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 6 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Fiuggi (Roma).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Fiuggi, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, la presente stagione di fare subito le elezioni in quel luogo di cure termali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduto il Nostro decreto in data 7 maggio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Fiuggi, in provincia di Roma;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fiuggi è prorogato di altri tre mesi.
Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

---

**Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Nizza di Sicilia (Messina).**

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Nizza di Sicilia, per dar modo allo straordinario

amministratore di completare la sistemazione della finanza comunale e condurre termine il riordinamento dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le condizioni dello spirito pubblico di procedere alla ricostituzione dell'amministrazione elettiva.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 14 maggio scorso, con cui venne sciolto, il Consiglio comunale di Nizza di Sicilia (Messina);

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1390;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nizza di Sicilia, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma di fanteria*

Con R. decreto del 15 maggio 1922:

Tenenti.

Bonazzi Alessandro, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale, è rispettivamente portata dal 17 dicembre al 1° gennaio 1918 e dal 17 dicembre al 1° gennaio 1919.

Oggiano Antonio, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale, è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Tata Mario, tenente, l'anzianità assoluta nel grado [di sottotenente ed in quello attuale, è rispettivamente retrodatata dal 1° maggio 1916 a 1° novembre 1915 e dal 1° settembre 1916 al 1° agosto 1916.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Tedeschi Pietro, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 5 marzo 1922 nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Moracchiello Ruggiero, sottotenente, il R. decreto in data 3 marzo 1921 col quale lo si collocava a riposo dal 1° maggio 1921 per infermità provenienti da cause di servizio, è rettificato nel senso che viene collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 10 maggio 1917.

*Arma di cavalleria.*

Capitani.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Navarra-Viggiani Francesco Saverio, capitano, ora in posizione ausiliaria speciale, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 7 dicembre 1920

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio effettivo dal 1° maggio 1922, con decorrenza assegni dalla data medesima:

Della Croce di Dojola Raniero — Sponzilli Carlo — Cacioppo Giuseppe — Borsarelli di Rifreddo Alfonso.

Valdettaro Alessandro, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 1° luglio 1922.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

De Notter Ottavio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa dal 18 settembre 1920 è commutata per infermità provenienti da cause di servizio.

De Notter Ottavio, capitano in aspettativa dal 27 ottobre 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Borghi cav. Alberto, tenente, dispensato dal servizio permanente e sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 1° aprile 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 16 aprile 1922.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Moro Carlo Vittorio, tenente della R. guardia per la P. S., riammesso nel R. esercito, arma di cavalleria, con anzianità assoluta 1° ottobre 1917, con riserva di anzianità relativa.

Valfrè nob. dei conti di Bonzo Andrea, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in [aspettativa per riduzione di quadri dall'11 aprile 1922 e dal 12 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Berti Mario, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 marzo 1922.

## MINISTERO DEL TESORO

*Direzione generale del Tesoro*

*Divisione I — Portafoglio*

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 16 al 31 agosto 1922, è stata fissata in lire quattrocentoventiquattro, rappresentanti cento dazio nominale e trecentoventiquattro aggiunta cambio.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

### 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi sieno state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 5 0/0 vecchio | 1104335 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Galletta Antonia ed Ermelinda, nubili, Rosa moglie di Alfredo Palazzi, Francesco e Clorinda, minore, sotto la patria potestà della madre Lettera Marotta Maria, ved. Galletta, tutti eredi indivisi del padre loro Felice, dom. in Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.<br>Per l'usufrutto: Lettera Marotta Maria fu Francesco, ved. di Felice Galletta, dom. a Napoli. | 600 — |
| 3,50 0/0 | 770246 | Matteucci Giacinto fu Lamberto, dom. a Pavia. Vincolata . . » | 21 — |
| » | 770247 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . . . . . . » | 7 — |
| » | 770248 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . . . . . . » | 10 50 |
| Cons. 5 0/0 | 257389 | Opera Pia Albergo generale dei poveri fondato da monsignor Salvatore Ventimiglia in Catania . . . . . . . . . . . . » | 1000 — |
| » | 154871 | Bertone Andrea fu Chiaffredo, minore, sotto la patria potestà della madre Priotti Catterina di Michele, ved. di Bertone Chiaffredo, dom. a Cavour (Torino) . . . . . . . . . . . » | 15 — |
| » | 154872 | Bertone Pietro fu Chiaffredo, minore, ecc., come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 15 — |
| » | 154873 | Bertone Giovanni fu Chiaffredo, minore, ecc., come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 15 — |
| 3,50 0/0 | 759093 | Brunetto Filiberto-Costantino fu Giov. Antonio, dom. a Demonte (Cuneo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 7 — |
| » | 634490 | Alfano Rosina, Angelina ed Antonio di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, e figli nascituri di detto Alfano Vincenzo . . . . . . . . . . . . » | 24 50 |
| » | 708100 Certificato di proprietà o di usufrutto | Per la proprietà: Di Bartolo Concetta fu Giuseppe, moglie di Anelli Giovanni, dom. a Palermo . . . . . . . . . . . . . »<br>Per l'usufrutto: Cappadona Rosaria fu Francesco, nubile. | 52 50 |
| Cons. 5 0/0 | 117621 | Piraino Francesco fu Michelangelo, dom. in Castelbuono (Palermo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 540 — |
| » | 181121 | Garaio Nicolò di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . » | 15 — |
| » | 209207 | Lauricella Antonina di Litterio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo . . . . . . . . . . . . . » | 75 — |
| 3,50 0/0 | 80408 | Cantore Domenico fu Martino, dom. a Mocchie (Susa). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 42 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3,50 0[0 | 179585 | Intestata come la precedente, dom. a Mocchie (Torino). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | 28 — |
| Cons. 5 0[0 | 95243 Certificato di proprietà e di usufrutto | Per la proprietà: Gambino Gioacchino fu Francesco, dom. a Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » <br> Per l'usufrutto: Gambino Giuseppina fu Francesco | 750 — |
| Cons. 5 0[0 Vecchio | 10[illegible]9593 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Cappio-Baccanetto Maria fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Biola Maria, dom. in Strona (Novara) . . . . . . . . . . . . . . . . » <br> Per l'usufrutto: Biola Maria fu Domenico, ved. di Cappio-Baccanetto Pietro | 55 — |
| 3,50 0[0 | 637757 | Smorto Elvira di Salvatore moglie di Scopelliti Diego, dom. a Reggio Calabria. Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . » | 133 — |
| » | 645979 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . . . . . » | 3 50 |
| » | 164387 | Perlino Francesco, Teresa e Giuseppe, minori, di Giuseppe e prole nascitura da Anna Bussolino fu Domenico moglie di Giuseppe Perlino, sotto la patria potestà, dom. in Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 420 — |
| » | 708102 Certificato di proprietà e di usufrutto | Per la proprietà: Di Bartolo Luisa fu Giuseppe, moglie di Pagano Rizzo Giuseppe, dom. in Palermo . . . . . . . . » <br> Per l'usufrutto: Cappadona Rosario fu Francesco. | 52 50 |
| Cons. 5 0[0 | 19289 Polizza comb. | Filippello Pietro di Giovanni, dom. a Torino . . . . . . . . » | 20 — |
| 3,50 0[0 | 582560 | Laureri Olimpia fu Gerolamo, vedova di Lorenzo Stalla, domiciliato a Stellanello (Genova). Vincolata . . . . . . . . » | 35 — |
| » | 588858 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 664560 | Intestata come la precedente, Libera. . . . . . . . . . . . . » | 3 50 |
| Cons. 5 0[0 | 31241 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . . . . . . » | 75 — |
| » | 268425 | Parrocchia di Santa Maria del Pozzo in Nemi (Roma) . . . . » | 25 — |
| » | 264142 | Confraternita del SS. Sacramento di Nemi (Roma). . . . . . » | 45 — |
| » | 8465 Polizza comb | Caruso Annibale di Domenico, dom. a Roccagloriosa (Salerno). Vincolata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 20 — |
| 3 50 0[0 | 408104 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Di Nota Lucia e Donato fu Domenicantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Di Litta Crescenza fu Giuseppe ved. di Di Nota Domenicantonio, domic. a Colle San Magno (Caserta) . . . . . . . . . . . . » <br> Per l'usufrutto: Di Litta Crescenza fu Giuseppe, ved Di Nota, dom. a Colle San Magno (Caserta). | 21 — |
| » | 408305 | Intestata come alla proprietà precedente . . . . . . . . . . . » | 59 50 |
| Cons. 5 0[0 | 237269 | Foca Alfonso fu Carlo, dom. a Paterson (S. U. America del Nord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 1790 — |
| » | 2394 | Pasqualigo Costanza fu Marcantonio, nubile, dom. a Lonigo (Vicenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 1250 — |
| » | 130445 | Massei Lida fu [illegible] moglie di [illegible], dom. a [illegible] (Foggia). Vincolata . . . . . . . . » | 1350 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 0[0 | 41170 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Anfossi Raffaelina fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre signora Rambaud Angela di Casimiro, ved. di Andrea Anfossi, dom. in Taggia (Porto Maurizio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Per l'usufrutto: Congiuntamente a Giuseppina Pizzo fu Antonio, moglie di Anfossi Vincenzo ed a Modestina Pizzo fu Antonio. | 55 — |
| » | 181591 | Panzeca Marianna fu Rosario, moglie di Macaluso Mariano, dom. a Caccamo (Palermo). Vincolata . . . . . . . . . . » | 165 — |
| 3 50 0[0 | 31354 | Beneficio della Chiesa di San Lorenzo Martire in Cerisano (Cosenza), amministrato dal parroco protempore . . . . . » | 21 — |
| 3 0[0 | 45342 | Chiesa Cattedrale di San Cassiano d Imola (Bologna) . . . . » | 3 — |
| 3 50 0[0 | 7841 | Intestata come la precedente. . . . . . . . . . . . . . . . . » | 7 — |
| » | 82333 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 147844 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . » | 35 — |
| » | 166950 | Beneficio Parrocchiale di San Cassiano nella Cattedrale di Imola (Bologna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 329 — |
| » | 198125 | Eredità Canti amministrata dal Parroco protempore della Chiesa Parrocchiale di San Cassiano di Imola (Bologna) » | 10 50 |
| » | 199252 | Chiesa Parrocchiale e Sagrestia di San Cassiano d'Imola (Bologna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 63 — |
| » | 213889 | Chiesa Cattedrale e Sagrestia di San Cassiano di Imola (Bologna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 66 50 |
| » | 252023 | Parrocchia di San Cassiano in Imola (Bologna) . . . . . . . » | 21 — |
| » | 254777 | Chiesa Parrocchiale di San Cassiano nella Cattedrale di Imola (Bologna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 196 — |
| » | 254802 | Parrocchia di San Cassiano nella cattedrale d'Imola (Bologna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 24 50 |
| Cons. 5 0[0 | 41313 | Prebenda Parrocchiale di San Cassiano di Imola (Bologna) . » | 15 — |
| » | 191876 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . » | 25 — |
| » | 191877 | Pio Legato Rusconi eretto nella Chiesa cattedrale di San Cassiano d'Imola (Bologna) . . . . . . . . . . . . . . » | 80 — |
| » | 227848 | Chiesa e Sagrestia di San Cassiano in Imola (Bologna) . . . » | 145 — |
| 3,50 0[0 | 580475 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Cola Michele fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Castellano Caterina fu Francesco, dom. a Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . » Per l'usufrutto: Castellano Caterina fu Francesco, ved. di Giuseppe Cola. | 77 — |

Roma, 31 luglio 1922.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 3) 3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 0[0 | 188981 | 110 — | Scarabino Giuseppina fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Bagnoli Irpino (Avellino) | Scarabino Giuseppina fu *Lorenzo*, nubile, ecc., come contro |
| » | 100628 | 60 — | Bogazzi *Marco* fu Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Bogazzi Maria fu Giuseppe, ved. di Bogazzi Augusto, dom. a Marina di Carrara (Massa) | Bogazzi *Mirco* fu Augusto, minore, ecc., come contro |
| 3,50 0[0 | 763694 | 80 50 | Tamagni Carlo fu Luigi, dom. a Viadana (Mantova), con usufrutto vitalizio a Ceresole *Paola* fu Tommaso, ved. di Tamagni Carlo, dom. a Pinerolo (Torino) | Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio a Ceresole *Anna-Paulina*, ecc., come contro |
| » | 573644 | 42 — | Capra *Rosa* fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Brovia Maria fu Giovanni, ved. Capra, moglie in seconde nozze di Carena Francesco, dom. a Sinio (Cuneo) | Capra *Giuseppina-Rosa-Margherita* fu Lorenzo, minore, ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 luglio 1922. *Il direttore generale:* GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale, 3ª emissione, n. 988 di L. 30.000, è stato erroneamente intestato a Desandre Perside fu Amedeo, nubile, mentre invece doveva intestarsi a Desandrè Maria Cecilia detta Perside di Vittorio Amedeo detto anche Vittorio oppure Amedeo.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 25 luglio 1922.

*Per il direttore generale*
CIRILLO.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale, sesta emissione, n. 855, di L. 36.400, è stato erroneamente intestato a Bernetti Cesare fu Luigi, mentre invece doveva intestarsi a Bernetti Cesare fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bazzanti Emilia fu Attilio, vedova di Bernetti Luigi.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano sorte opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 5 agosto 1922.

*Per il direttore generale*
CIRILLO.

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di professore di oboe nel R. Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in Milano.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di oboe nel R. conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 settembre 1922, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a)* certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

*b)* certificato di cittadinanza italiana;

*c)* certificato di sana costituzione fisica;

*d)* certificato generale negativo del casellario giudiziale;

*e)* certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

*f)* certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizione della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei do-

cumenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrá essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due studi difficili estratti a sorte, previo studio di due ore, fra otto presentati dal candidato, compresi tre di Cassinelli;

b) il concerto in Sol min. di G. B. Handel (ediz. Schuberth);

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti a fiato designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria i temi iniziali, le migliori composizioni originali per Oboe e i brani difficili e caratteristici anche per corno inglese che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per Oboe imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dar ragione del proprio sistema d'ancia e del modo di costruirla.

Dimostrare la conoscenza pratica del Corno inglese.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica dell'Oboe.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare e infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 1° luglio 1922.

*Per il ministro*
G. CALO'.

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;

Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi pei posti vacanti nelle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura;

Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1559;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846;

DECRETA:

È aperto il concorso a 4 posti di insegnante straordinario di coltura generale nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, con lo stipendio di L. 3300, oltre l'indennità caro viveri.

L'insegnante di cultura generale deve impartire l'insegnamento della lingua italiana, degli elementi di storia patria e di geografia, delle nozioni di aritmetica e geometria, della computisteria generale, dei diritti e doveri e della calligrafia, con un massimo di 20 ore settimanali di lezione.

Il concorso è per esami, tuttavia si terrà conto anche dei titoli nonchè dei servizi prestati dai concorrenti, nelle sopradette scuole in qualità di insegnanti incaricati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di lingua italiana ed in una di aritmetica e geometria, in una prova grafica di calligrafia ed in prove orali su tutte le materie di insegnamento sopra indicate.

Gli esami si daranno in Roma presso il Ministero per l'agricoltura, presumibilmente nella prima metá del p. v. ottobre, nei giorni che verranno a tempo opportuno fatti conoscere ai concorrenti.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione IV), non più tardi del 15 settembre 1922 e dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) diploma di licenza di R. scuola normale o di R. liceo o di R. Istituto tecnico:

i) prospetto delle occupazioni avute;

l) tutti gli altri titoli o documenti che il candidato crederà di produrre nel suo interesse.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare le dovute vidimazioni dell'autorità politica o giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere d) e) ed f) debbono avere la data non anteriore al 31 maggio 1922.

Non si terrà conto della condizione relativa al limite massimo di età per quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una R. scuola speciale e pratiche di agricoltura. Il limite stesso è elevato da 35 a 40 anni per i già combattenti.

I concorrenti che prestano servizio in Amministrazioni dipendenti dallo Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) c) d) e) f) g). Tale qualità deve essere provata mediante certificato dall'Amministrazione da cui dipendono.

Agli insegnanti di nuova nomina delle scuole speciali e pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 24 giugno 1922.

*Il ministro*
BERTINI.

*Il direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.